

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5948 del 07/12/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - SIG.RA VALERIA SIGNORINI - SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE ARGINE SINISTRO FIUME RONCO IN COMUNE DI RAVENNA (RA) ASSENTITA CON DETERMINAZIONE N. 4907 DEL 09/05/2013 - PROCEDIMENTO N. RAPPT0089/20VR01.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6113 del 07/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno sette DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO - **SIG.RA VALERIA SIGNORINI** - SUBENTRO NELLA TITOLARITA'
DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABI-
LE ARGINE SINISTRO FIUME RONCO IN COMUNE DI RAVENNA (RA) ASSENTITA CON
DETERMINAZIONE N. 4907 DEL 09/05/2013 - **PROCEDIMENTO N. RAPPT0089/20VR01.**
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del

29/10/2019 ad oggetto “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;

- la deliberazione del Direttore Generale n.1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna a Daniela Ballardini;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna, n.4907, del 09/05/2013, con cui è stata rinnovata la concessione demaniale, con scadenza 31/12/2024, per il mantenimento e l’utilizzo di una rampa carrabile posta sull’argine sinistro del fiume Ronco individuata al F.225 – mapp.144 del Comune di Ravenna, per l’accesso dalla Via Ravegnana al civico n.547. L’utilizzo dell’area demaniale è connesso al godimento del diritto reale di proprietà della sig.ra Lolli Ada, C.F. LLLDAA29T71D121L;

VISTA l’istanza della sig.ra Signorini Valeria C.F. SGNVLR56C53H199X, residente in via Ravegnana n. 547 – Longana (RA), pervenuta il 20/10/2020, registrata in pari data con PG/2020/150925, con la quale **chiede il subentro nella titolarità della concessione di cui sopra, causa successione per decesso della già concessionaria sig.ra Lolli Ada** C.F. LLLDAA29T71D121L. Dall’istanza presentata risulta che la sig.ra Signorini Valeria è unica erede di Lolli Ada (successione ex lege di Lolli Ada del 20/09/2018, registrata il 31/07/2019) e proprietaria, per 8/10, dell’immobile di via Ravegnana n. 547, ove risiede.

Come da visura catastale del 28/10/2019, a seguito di precedente successione, risultano proprietarie dell’immobile, per complessivi 2/10, le sigg.re Agnoletti Maria Fedora e Signorini Rachele.

Le suddette, con dichiarazione espressa acquisita agli atti in data 06/11/2020, PG n. 160903, rinunciano al diritto di subentro nella concessione, non essendo il loro luogo di residenza. Rinunciano, altresì, al diritto di restituzione del deposito cauzionale a garanzia del rapporto concessorio, già versato da Lolli Ada in data 17/01/2007, per l’importo di euro 125,00;

CONSIDERATI:

- le motivazioni del subentro e la documentazione presentata dal richiedente;
- che il canone della concessione, ai sensi della normativa in premessa indicata, è determinato in euro

76,81, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento, salvo futuri adeguamenti e aggiornamenti;

- che il deposito cauzionale è di euro 250,00, ai sensi della normativa in premessa indicata;

RILEVATO che:

- la richiedente ha pagato euro 75,00 per spese di istruttoria;
- con nota registrata con PG 176837, del 04/12/2020, la richiedente ha inoltrato copia sottoscritta per accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare allegato alla concessione per la quale chiede il subentro;
- che il precedente concessionario risulta in regola con il versamento dei canoni dovuti;
- che, essendo la richiedente l'unica erede di Lolli Ada e che gli altri cointestatari (per precedente successione) dell'immobile servito dalla rampa rinunciano alla restituzione del deposito cauzionale versato in data 17/01/2007 da Lolli Ada, in favore della subentrante concessionaria Signorini Valeria, si prescinde dalla restituzione dello stesso;
- la richiedente integra l'importo del deposito cauzionale a garanzia del rapporto concessorio, tale da risultare complessivamente pari ad euro 250,00, come prevede la normativa regionale vigente;

VERIFICATO CHE:

- non sussistono variazioni, nella quantità e nella tipologia di uso dell'area demaniale, rispetto alla concessione vigente;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di revoca o decadenza della concessione previste dalle norme in premessa indicate;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge, per accogliere la richiesta di subentro della sig.ra Signorini Valeria, C.F. SGNVLR56C53H199X, residente in via Ravegnana n.

547 – Longana (RA), nella titolarità della concessione rilasciata con determinazione della Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 4907, del 09/05/2013, che è sostituita dalla presente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1- di assentire il subentro nella titolarità della concessione, causa successione per decesso dell'ex

concessionario, fatti salvi i diritti di terzi, della **sig.ra Signorini Valeria C.F. SGNVLR56C53H199X, residente in via Ravennana n. 547 – Longana (RA)**. La concessione di area demaniale ha per oggetto il mantenimento e l'utilizzo di una rampa carrabile posta sull'argine sinistro del fiume Ronco individuata al F. 225 – mapp. 144 del Comune di Ravenna, per l'accesso dalla Via Ravennana al civico n. 547, residenza di proprietà del concessionario subentrante. Codice procedimento RAPPT0089/20VR01;

2- di stabilire che la presente determinazione sostituisce, in ogni sua parte, la determinazione di rilascio del rinnovo della concessione, det. Reg.le n. 4907, del 09/05/2013;

3- di stabilire che la concessione mantiene il periodo di efficacia già stabilita con il precedente atto concessorio, pertanto **la scadenza rimane fissata al 31/12/2024;**

4- che il disciplinare di concessione, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria subentrante in data 04/12/2020 (PG/2020/176837, del 04/12/2020, è parte integrante del presente atto, e che la concessione è assoggettata alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

5- l'importo del canone per l'anno corrente è stato fissato in euro 76,81. Per le future annualità occorre tenere conto di quanto stabilito all'art. 7 del disciplinare parte integrante della presente. Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine del 31/03 dell'anno di riferimento, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero

- del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
- 6- di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
- 7- di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, del deposito cauzionale e dei canoni dovuti dall'uscente concessionario;
- 8- che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00 ai sensi dell'art.5, DPR 131/1986;
- 9- l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 10- di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 11- di stabilire che il presente atto viene rilasciato unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- 12- avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art.133 c.1, lett. b), D.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140 e 143, R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 13- la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020/2022.

LA DIRIGENTE

Daniela Ballardini (firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale della subentrante concessionaria Signorini Valeria, C.F. SGNVLR56C53H199X (codice procedimento RAPPT0089/20VR01).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Ronco, scarpata arginale esterna sinistra, in località Longana – Comune di Ravenna, individuata al fg 225 – mapp. 144, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione riguarda il mantenimento e l'utilizzo di una rampa carrabile per l'accesso dalla via Ravegnana al civico n. 547.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a

terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, secondo modalità e tempi che verranno stabiliti dall'Amministrazione concedente, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o mettere in pericolo l'opera autorizzata, ovvero interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami caduti.
- 2) Le ripe arginali laterali alla carreggiata sono considerate pertinenze di esercizio della rampa. E' pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione, sia sopra che sotto la rampa, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, comprese le opere di sostegno necessarie, nonché da prevenire lo scoscendimento del terreno e la caduta di altro materiale sulla carreggiata.
- 3) Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque

meteoriche in modo da evitare ristagni d' acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.

- 4) L' apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al Concessionario, secondo quanto disposto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.
- 5) Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza la concessione di Arpae, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16—12—1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- 6) Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall' Agenzia Regionale Tutela del Territorio e della Protezione Civile, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
- 7) Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede della rampa restano vietate le piantagioni di alberi e siepi , gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell' Art. 96 del R.D. 25-07-1904 n. 523.

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze occorressero interventi o opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti il Servizio concedente.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela

dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.

3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento il passaggio sulla rampa e al suo piede al personale dell'Amministrazione concedente e alle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
6. L'amministrazione concedente e le Agenzie Regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi cedimenti arginali. Le Agenzie regionali non assumono inoltre alcuna responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di circolazione stradale, di urbanistica e edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La durata della concessione prosegue dalla data del rilascio originario, pertanto la data di scadenza rima-

ne fissata al 31/12/2024.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automatica-

mente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a

conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.